

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI A NOLEGGIO FULL-SERVICE  
PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE**

## INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO .....	4
2. CONDIZIONI GENERALI .....	4
3. DURATA DEL CONTRATTO .....	5
4. CORRISPETTIVI E IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO .....	6
5. INVARIABILITA' PREZZI .....	7
6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE .....	7
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
8. REFERENTE DEL CONTRATTO.....	8
9. CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
10. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA.....	8
11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO.....	8
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
13. PENALITÀ .....	12
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	14
15. RECESSO .....	17
16. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI .....	18
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE.....	18
18. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA .....	19
19. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE.....	20
20. CONTROVERSIE.....	20
21. RINVIO AD ALTRE NORME .....	20
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679 .....	20

**ASST Melegnano e della Martesana**  
**Via Pandina 1, CAP 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)**  
**C.F./P. IVA 09320650964**

**Contratto**

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI A NOLEGGIO FULL-SERVICE PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE, PER UN PERIODO DI 48 MESI.**

**TRA:**

L'ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore S.C. Gestione Acquisti Avv. Ugo Bellavia nato a Catania il 02/12/1988, su delega del Direttore Generale Francesco Laurelli giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 02/03/2023, residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico Medicaïr Italia S.r.l., con sede legale in Via Monte Rosa n. 61– 20149 Milano - P.Iva/C.F.: 05912670964, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Legale Rappresentante, Dott. Filippo Moscatelli C.F. MSCFPP45M21H264V, nato a Rho il giorno 21/08/1945, domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE:**

- con decreto n.173 del 18/02/2021 e relativa rettifica con decreto n.244 del 04/03/2021, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'Accordo quadro finalizzato alla fornitura di sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare periodo 1/02/2021 – 31/01/2025. Presa d'atto della deliberazione n. 1051 del 15/10/2020 dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con l'operatore economico Medicaïr Italia S.r.l. Via Monte Rosa n. 61– 20149 Milano - P.Iva/C.F.: 05912670964, con riferimento a vari lotti, per un importo totale pari ad € 2.153.903,44 oltre I.V.A (€ 2.240.059,58 I.V.A. 4% inclusa);
- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
  - Capitolato tecnico;

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
  - Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Offerta economica presentata da Medicair Italia S.r.l. in sede di gara;
  - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- Medicair Italia S.r.l. è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Monza, Brianza, Lodi al n. 05912670964;

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto avente ad oggetto la fornitura di sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 48 mesi, eventualmente rinnovabile per un periodo di 12 mesi e prorogabile per ulteriori 12 mesi.

#### **2. CONDIZIONI GENERALI**

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta prodotta in sede di gara per i lotti 1-2-3-4-5b-6-7-8-9, che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico, ed in particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

Art. 1 (Capitolato Tecnico e Speciale) – OGGETTO;

Art. 3 (Capitolato Speciale) - QUALITA' RICHIESTA OBBLIGHI DEL FORNITORE, QUALIT RICHIESTA, MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA;

Art. 11 (Capitolato Speciale) – LISTINO PREZZI DI PRODOTTI CORRELATI AI LOTTI IN GARA;

Art. 12 (Capitolato Speciale) – MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO;

Art. 13 (Capitolato Speciale) – AVVIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO;

Art. 14 (Capitolato Speciale) – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO;  
Art. 16 (Capitolato Speciale) – CONSEGNE;  
Art. 17 (Capitolato Speciale) – IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO;  
Art. 18 (Capitolato Speciale) – VERIFICA, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLA FORNITURA;  
Art. 19 (Capitolato Speciale) – RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA;  
Cap. 2 (Capitolato Tecnico) – REQUISITI MINIMI ED ESSENZIALI DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI;  
Cap. 3 (Capitolato Tecnico) – CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI;  
Cap. 4 (Capitolato Tecnico) – MATERIALE DI CONSUMO;  
Cap. 5 (Capitolato Tecnico) – PRODUZIONE, ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO;  
Cap. 6 (Capitolato Tecnico) – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE;  
Cap. 7 (Capitolato Tecnico) – CONTROLLO DI QUALITA'/FUNZIONALITA'/TARATURA;  
Cap. 8 (Capitolato Tecnico) – VERIFICA ELETTRICA DI SICUREZZA GENERALE E PARTICOLARE;  
Cap. 9 (Capitolato Tecnico) – MANUTENZIONE PREVENTIVA/ORDINARIA;  
Cap. 10 (Capitolato Tecnico) – MANUTENZIONE CORRETTIVA/STRAORDINARIA;  
Cap. 11 (Capitolato Tecnico) – PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA;  
Cap. 12 (Capitolato Tecnico) – IMPLEMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEL LIBRETTO MACCHINA;  
Cap. 13 (Capitolato Tecnico) – MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DEI RAPPORTI TECNICI DI INTERVENTO;  
Cap. 14 (Capitolato Tecnico) – RITIRO APPARECCHIATURA;  
Cap. 15 (Capitolato Tecnico) – FORMAZIONE DELL'UTILIZZATORE;  
Cap. 16 (Capitolato Tecnico) – REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO;  
Cap.17 (Capitolato Tecnico) – SISTEMA INFORMATIVO;  
Cap. 19 (Capitolato Tecnico) – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;  
Cap. 20 (Capitolato Tecnico) – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PREZZO PAZIENTI GIA' IN CARICO;  
Cap. 21 (Capitolato Tecnico) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

### **3. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà una durata di 48 mesi a decorrere dal giorno 01/04/2021 fino al 31/01/2025.

Sono altresì previste:

- facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche;

- la possibilità di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

L'Azienda si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del contratto, un aumento fino al 100% dell'importo aggiudicato, alle stesse condizioni contrattuali, qualora il fabbisogno stimato in sede di gara dovesse risultare insufficiente a garantire l'erogazione della fornitura ai pazienti, come previsto dall'art.106 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### 4. CORRISPETTIVI E IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente i prezzi e gli importi indicati nell'offerta, prodotta in sede di procedura per i lotti 1-2-3-4-5b-6-7-8-9.

L'offerta per il periodo di vigenza del contratto, ricomprende per l'ASST Melegnano e della Martesana:

LOTTI	DESCRIZIONE	TOTALE ACCORDO QUADRO (01/02/21-31/01/25)	CIG
1	CPAP	€ 181.831,50	86598026AD
2	AUTOCIPAP	€ 90.776,42	8660742E61
3	BILEVEL SPONTANEO	€ 46.011,04	8660971B5C
4	BILEVEL SPONTANEO TEMPORIZZATO	€ 67.215,75	866209179E
5b	BILEVEL - VENTILATORI CON PRESSIONE INSPIRATORIA VARIABILE	€ 198.030,00	866299841A
6	PSV NON INVASIVO < 16 ORE	€ 800.807,04	8663825E8D
7	PSV NON INVASIVO > 16 ORE	€ 152.979,84	86640643CB
8	PSV INVASIVO < 16 ORE	€ 87.511,75	86641434FC
9	PSV INVASIVO > 16 ORE	€ 528.740,10	86644946A3
<b>TOTALE COMPLESSIVO OLTRE I.V.A. € 2.153.903,44</b>			

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e

completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Documento e nei documenti di gara.

## **5. INVARIABILITA' PREZZI**

Si ritiene opportuno precisare che il valore della quota giornaliera oggetto di aggiudicazione per ciascun lotto si intende:

- fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, salvo eventuali più favorevoli condizioni derivanti da variazioni disposte per legge. In tale ipotesi, il canone giornaliero sarà rideterminato sulla base dello sconto percentuali formulato in sede di offerta. Il canone giornaliero non potrà pertanto subire variazioni in aumento;
- in caso di attivazione di convenzioni CONSIP o convenzioni dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) per oggetti di fornitura analoghi, adeguato ai valori migliorativi aggiudicati dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARIA);
- offerto ed accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivo di tutto quanto richiesto dal presente Contratto, CSA, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara, dagli atti di gara tutti e quanto integrativamente proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta e comunque di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, con esclusione dell'IVA a carico dell'Azienda.

## **6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge Medicaire Italia S.r.l., dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via Monte Rosa n. 61– 20149 Milano, indirizzo PEC: [gare.medicaire.it@pec.it](mailto:gare.medicaire.it@pec.it).

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

## **7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Rosa Dulcetti, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **8. REFERENTE DEL CONTRATTO**

Il Referente della Commessa della Medicaire Italia S.r.l. è il Dott. Ferrario Claudio, di cui si riporta di seguito il riferimento e-mail: [claudio.ferrario@medicaire.it](mailto:claudio.ferrario@medicaire.it).

## **9. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce la seguente cauzione definitiva pari ad euro 88.284,52 di importo ridotto del 50%+20% in considerazione del possesso della certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Società ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. polizza n. 1765469 facente parte integrante del presente atto pur non allegata.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

## **10. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. F15.014.0000906112, rilasciata dalla Società Vittoria Assicurazioni S.p.A.

L'ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

## **11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 10 del D. lgs. 50/2016 s.m.i..

## **12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'erogazione della fornitura, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo

da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni. Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	2PYF1J
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 terdel DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci

fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

### **13. PENALITÀ**

Durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro l'aggiudicatario:

- deve rispettare gli standard qualitativi e di resa previsti dal presente contratto, dal CSA e dal Capitolato Tecnico o quelli di livello superiore indicati in offerta in sede di gara;
- deve adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal CSA, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta prodotta in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto al successivo inerente la risoluzione dell'accordo quadro e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda, qualora durante il periodo di

vigenza dell'accordo quadro non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio richieste nel presente contratto, nel CSA , nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara tutti, procederà all'applicazione delle seguenti penali calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto:

1	Tempo di consegna/installazione e collaudo delle apparecchiature	€ 300,00	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara
2	Tempo di intervento per il servizio di manutenzione correttiva/straordinaria	€ 50,00	Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara
3	Tempo di risoluzione di un guasto/fornitura di apparecchiatura sostitutiva se necessaria	€ 50,00	Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara
4	tempo massimo annuo di fermo macchina	€ 500,00	Per ogni giorno di ritardo accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto
5	Mancata esecuzione dell'attività di manutenzione preventiva/ordinaria	€ 200,00	Per ogni attività di manutenzione preventiva/ordinaria non eseguita nei tempi previsti negli atti di gara o nei tempi migliori indicati nell'offerta in sede di gara
6	Mancata esecuzione della verifica di sicurezza elettrica	€ 200,00	Per ogni attività di verifica di sicurezza elettrica non eseguita nei tempi previsti negli atti di gara o nei tempi migliori indicati nell'offerta in sede di gara
7	Mancata consegna dei rapporti di intervento tecnico	€ 50,00	Per ogni attività di manutenzione non documentata da idoneo rapporto di lavoro come invece previsto negli atti di gara o in modo migliorativo nell'offerta in sede di gara
8	Mancata, errata, ritardata, incompleta o non documentata consegna di materiale di consumo	€ 200,00	Per ogni mancata, errata, ritardata, incompleta o non documentata consegna del materiale di consumo come richiesto nel presente contratto, CSA, Capitolato Tecnico e negli atti di gara tutti. L'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di consegnare sollecitamente il materiale di consumo.
9	Tempo di consegna del materiale di consumo	€ 100,00	Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara
10	Attivazione del servizio H24 7 gg/settimana	€ 300,00	Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi o comunque non perfettamente funzionanti non avvenga entro i termini previsti, l'Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l'importo nonché le penalità all'aggiudicatario. Tale importo sarà oggetto di fatturazione da parte dell'Azienda e di successiva compensazione con le fatture emesse dall'aggiudicatario contraente in corso di liquidazione.

#### **14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o dell'accordo quadro, da cui derivi l'interruzione della fase esecutiva del contratto per la parte afferente alle nuove attivazioni o all'erogazione dei servizi ovvero il pregiudizio alla corretta e puntuale erogazione delle prestazioni di cui trattasi, l'Azienda, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui all'articolo competente del presente contratto, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo e a seguito di constatazione l'Azienda verifichi che l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, termine indicato nella predetta diffida, e verifichi quindi il persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione

delle prestazioni indicate nel contratto per tutto il periodo di ritardata o mancata esecuzione. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'Azienda un pregiudizio organizzativo e gestionale, l'Azienda potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati all'aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l'Azienda ha la facoltà, con preavviso da inviare all'aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente contratto, dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e dagli atti di gara tutti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. può procedere d'ufficio in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 c.c. con la comunicazione di diffida con un termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione stessa, previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- nel caso di superamento dei termini fissati per il corretto adempimento di ciascun obbligo contrattuale per un periodo pari o superiore a 10 giorni solari rispetto a quelli fissati dal presente contratto, dal CSA, dal Capitolato Tecnico e dagli atti di gara tutti;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate n. 3 penalità;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, sia stata accertata n. 1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti, contestata nell'anno formalizzata con applicazione di penale;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano stati constatati n. 3 ritardi nelle consegne, contestati nell'anno formalizzate con applicazione di penali;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state constatate n. 3 consegne incomplete, contestate nell'anno formalizzate con applicazione di penali;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state constatate n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti, contestate nell'anno formalizzate con applicazione di penali;
- per violazione delle prescrizioni relative all'aggiornamento tecnologico;

- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- accertamento di gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- per gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura quali a titolo esemplificativo: interruzione della fornitura senza giustificato motivo, fornitura di prodotti non conformi, inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti, reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili al contratto in oggetto;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di fusione, scissione, incorporazione dell'aggiudicatario in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- in caso di mancato reintegro della cauzione in corso di contratto entro 15 giorni;
- per violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- per inadempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136/2010;
- per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- per inosservanza del Codice Etico.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva del contratto e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'aggiudicatario in cui verrà indicato un periodo non inferiore a 15 giorni, l'Azienda si riserva comunque la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa prevista dall'art. 1456 c.c. come descritto nell'articolo precedente.

## 15. RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro in un qualunque tempo, unilateralmente, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo però non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedura concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto tra cui in particolare, l'invio da parte dell'aggiudicatario di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

Nei casi di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Azienda sarà preceduto da formale comunicazione scritta da trasmettersi all'appaltatore e con preavviso non inferiore a 20 giorni nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente Contratto;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA Spa attivassero una Convenzione avente ad oggetto la fornitura oggetto della presente procedura.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Azienda, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 30 giorni.

## **16. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

L'ASST e la Medicaire Italia S.r.l. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

## **17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE**

La Medicaire Italia S.r.l. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara come di

seguito indicato:

<b>Nome Banca</b>	<b>Nr. Conto IBAN</b>
Intesa San Paolo S.p.A.	IT7700306920502615305679263

Le persone abilitate ad operare sui predetti conti sono le seguenti:

<b>Generalità</b>	<b>Luogo data di nascita - CF</b>
FILIPPO MOSCATELLI	Rho, 21/08/1945 - MSCFPP45M21H264V
MARINA BRESSAN	Rho, 08/10/1957- BRSMRN57R48H264K

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

## **18. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che sono in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La Medicair Italia S.r.l. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero

risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

#### **19. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

#### **20. CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

#### **21. RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Contratto ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679**

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Letto, confermato e firmato.

**ASST Melegnano e della Martesana**  
Per Delega del Direttore Generale  
Il Direttore SC Gestione Acquisti  
(Avv. Ugo Bellavia)

**Medicair Italia S.r.l.**  
Legale Rappresentante  
Dott. Filippo Moscatelli

*Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 e 21 del presente contratto.*

*Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.*